



**Caro carburante**  
**Aggiornamento mensile componente**  
**gasolio per i valori indicativi di**  
**riferimento relativi ai contratti di**  
**trasporto non stipulati in forma scritta**

**FAI INFORMA 074/2026 – NORME AUTOTRASPORTO**

La Fai di Torino, ad integrazione della precedente circolare fai informa n. 074/2026 diramata in data odierna si sottolinea che l'**Aggiornamento mensile** della componente gasolio dei valori indicati di riferimento dei costi di esercizio previsto dall'art. 3, comma 6, [del Decreto legge 18/3/2026, n. 33](#) si applica in maniera cogente ai corrispettivi delle prestazioni di trasporto derivanti da contratti non stipulati nella forma scritta (voluta dallo stesso articolo 6 del 286/2005).

Ai contratti di trasporti stipulati in forma scritta, invece, si applica la clausola del "Fuel surcharge", che, come previsto dal comma 3 dell'articolo 6 del 286/2005, adegua il corrispettivo alla variazione del costo del gasolio, quando questa supera il 2% rispetto al valore indicato nello stesso contratto (le variazioni del costo del carburante vengo rilevate mensilmente dal MASE – Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica).